



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere (relatore)
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 13 febbraio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti Locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 12 aprile 2021, e n. 10 dell’8 luglio 2022;

VISTE le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l’esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di **Monsummano Terme (PT)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTA la richiesta istruttoria (prot. n. 7397/2024) e le note di risposta dell’Ente (prot. Sezione nn. 8224/2024, 328/2025, 484/2025, 771/2025) e la relativa documentazione allegata;

VISTA la deliberazione n. 211/2024/VSG della Sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale è stato approvato il referto “*L’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani*”;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTA l’ordinanza n. 4/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Cons. dott. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti finanziari riferiti agli esercizi finanziari 2020 e 2021, rappresentati nelle relazioni predisposte dall’organo di revisione del Comune di Monsummano Terme (PT) nei prospetti allegati, nonché negli atti e nei chiarimenti forniti dall’ente nel corso dell’istruttoria, nei documenti acquisiti d’ufficio tramite BDAP, è stato ricostruito il quadro finanziario da cui sono emerse irregolarità riferite alla composizione del risultato di amministrazione nei termini che seguono.

1. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2020

La gestione contabile complessiva dell’esercizio 2020, approvata con deliberazione c.c. n. 17 del 30 aprile 2022, in esito alle misure correttive richieste da questa Sezione con riferimento ai rendiconti 2017-2019 (delib. n. 10/2022), ha chiuso con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 11.686.540,97 euro. A seguito della definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 7.506.468,98 euro, fondo perdite società partecipate per 236.611,84 euro, fondo contenzioso per 554.675,54 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 405.069,57 euro) della parte vincolata (per 2.669.050,23 euro) e destinata ad investimenti (per 124.568,02 euro), l’Ente ha accertato un risultato di amministrazione/parte disponibile (lett. E) pari a 190.096,79 euro.

Nella ricostruzione della Sezione, il saldo finanziario complessivo dell’esercizio 2020 è stato confermato in 11.686.540,97 euro mentre la composizione interna

dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile risultano divergenti rispetto a quanto accertato dall'Ente.

L'analisi della documentazione ha evidenziato, infatti, aspetti critici rispetto alle quote accantonate per le perdite degli organismi partecipati in quanto l'Ente, nella determinazione del predetto fondo, ha tenuto conto soltanto della perdita di esercizio registrata dalla società partecipata "Società Pistoiese di Edilizia Sociale" (SPES s.c.r.l.) e non anche delle perdite portate a nuovo e iscritte nello stato patrimoniale della società partecipata COPIT s.p.a.

L'obbligo di costituire il fondo perdite società partecipate, introdotto dal comma 551 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e successivamente confluito nell'art. 21 del TUSP, si sostanzia in un accantonamento di risorse in bilancio finalizzato a scongiurare che le perdite delle società partecipate possano pregiudicare gli equilibri di bilancio del socio pubblico, stabilendo in tal modo un meccanismo di correlazione fra perdita di gestione subita dalla società e contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni partecipanti. Il fondo svolge pertanto una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (*ex plurimis* SRC Liguria n. 24/2017/PAR, n. 127/2018/PAR e n. 114/2020/PRSP, SRC Basilicata n. 53/2021/PRSP e n. 31/2021/PRSP, SRC Sicilia n. 25/2021/PAR).

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate e rende evidente come l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (in tal senso si sono espresse la SRC Liguria nella delibera n. 114/2020/PRSP e la SRC Lombardia nella Relazione annessa alla delibera n. 114/2022/PARI).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società a cui partecipa.

Fatta eccezione per la prima fase di graduale applicazione del vincolo, disciplinata al comma 2 dell'art. 21 cit., infatti, il legislatore non fa cenno ad alcuna stima o valutazione quali-quantitativa da parte dell'ente o ad un importo minimo di legge non lasciando spazio all'amministrazione di decidere in via autonoma e discrezionale il grado di prudenza da adottare nel calcolo del fondo. Nella fase a regime (ormai pienamente operativa), dunque, il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie attraverso una quantificazione dinamica dell'accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e l'ammontare cumulato delle perdite pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali.

Dall'esame della documentazione è emerso che il Comune di Monsummano Terme deteneva, nell'esercizio finanziario 2020, una partecipazione del 3,183 per cento nella società COPIT s.p.a., che ha registrato nell'esercizio 2019 un utile di esercizio pari a 548.601,00 euro ma, al contempo, riporta nello stato patrimoniale perdite portate a nuovo per 6.092.765,00 euro. In considerazione di quanto sopra esposto, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione, al fondo perdite società

partecipate, un importo di 430.544,55 euro, superiore di 193.932,71 euro all'ammontare accantonato dall'ente (pari a pari a 236.611,84 euro) al fine di garantire una adeguata tutela del proprio bilancio per il rischio connesso alle perdite della società.

Conseguentemente la parte disponibile del risultato di amministrazione avrebbe registrato un disavanzo di amministrazione pari a 3.835,92 euro.

2. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2021

La gestione contabile complessiva dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione c.c. n. 20 del 31 maggio 2022, ha chiuso con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 13.304.619,63 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 7.450.000,00 euro, fondo perdite società partecipate per 1.915,22 euro, fondo contenzioso per 756.313,63 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 350.169,90 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 2.928.975,43 euro) e destinata ad investimenti (per 199.123,92 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 1.618.121,53 euro.

Nella ricostruzione della Sezione, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato in 13.304.619,63 euro mentre la composizione interna dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile risultano divergenti rispetto al rendiconto dell'Ente per quanto già evidenziato relativamente all'esame del rendiconto 2020.

Dall'istruttoria svolta è emerso che la società COPIT s.p.a., partecipata dall'ente con la stessa quota azionaria del 2020, ha registrato nell'esercizio 2020 un utile di esercizio pari a 163.064,00 euro ma, al contempo, ha riportato nello stato patrimoniale perdite portate a nuovo per 5.571.595,00 euro. In considerazione di quanto sopra esposto, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione, al fondo perdite società partecipate, un importo di 179.259,09 superiore di 177.343,87 euro all'ammontare accantonato dall'ente al fine di garantire una adeguata tutela del proprio bilancio per il rischio connesso alle perdite della società.

Conseguentemente la parte disponibile del risultato di amministrazione avrebbe registrato un saldo positivo della parte disponibile pari a 1.440.777,66 euro, in diminuzione rispetto a quello approvato dall'ente.

3. Conclusioni sul risultato di amministrazione

Come sopra evidenziato, gli esiti dell'istruttoria condotta da questa Sezione avrebbe comportato la rideterminazione del risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, della quota disponibile in un ammontare pari a euro 1.440.777,66, con un peggioramento di 177.343,87 rispetto alla quota registrata dall'ente nel rendiconto approvato.

Tuttavia, come emerge chiaramente per tabulas dai documenti di bilancio depositati presso la CCIAA (consultabili tramite l'applicativo Telemaco) oltre che dalle informazioni fornite dall'Ente al portale delle partecipazioni (tenuto dal MEF), la società COPIT s.p.a., a fine esercizio finanziario 2022, risulta essere in stato di liquidazione, in seguito alla iscrizione della liquidazione in CCIAA avvenuta in data 13 giugno 2022. Ne consegue che l'Ente, dall'esercizio finanziario successivo, non era più tenuto ad accantonare la quota di perdita subita dalla partecipata in argomento.

Pertanto, venuto meno il rischio che il fondo perdite in oggetto mira a scongiurare, la Sezione ritiene, per un principio di utilità della pronuncia in esame, di non imporre all'ente la rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 (né tantomeno il

risultato 2020) e la conseguente adozione di misure correttive specifiche (di fatto assorbite dal procedimento di liquidazione) ma dispone che l'Ente adegui l'attuale fondo perdite riferito agli organismi partecipati ai principi enucleati dalla legge ed evidenziati dalla presente pronuncia.

Pertanto, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Monsummano Terme (PT)** svolto dalla Sezione sulla base del quadro normativo e dei parametri di controllo sopra indicati, si chiude con la segnalazione delle irregolarità riscontrate senza necessità di adottare misure correttive specifiche ossia riferite ai rendiconti oggetto di esame bensì con la necessità di correggere le irregolarità riscontrate con riferimento all'attuale esercizio di gestione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

ACCERTA

- in relazione al rendiconto 2020, la non corretta determinazione, tra le componenti del risultato di amministrazione, del fondo perdite partecipate, sottostimato per un ammontare di 193.932,71 euro;
- in relazione al rendiconto 2021, la non corretta determinazione, tra le componenti del risultato di amministrazione, del fondo perdite partecipate, sottostimato per un ammontare di 177.343,87 euro.

DISPONE

- che l'ente adegui, qualora necessario, il fondo perdite con riferimento all'attuale esercizio di gestione, riservandosi la Sezione di verificare l'adempimento nel prossimo ciclo di controllo;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17 febbraio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)